



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE 1

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA PARTE SPECIALE

Il presente allegato di Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui **Macfer S.p.A.** si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive previste dal D.lgs. 231/01.

Nella presente parte speciale sono riportati i reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01.

Quindi, in funzione dell'attività **risk assessment**, ed in particolare del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi aziendali che caratterizzano la Società stessa, sono state individuate quelle fattispecie di reato rispetto alle quali si è ritenuto concretamente sussistente il rischio di commissione.

Sono state indicate le principali funzioni aziendali interessate da quanto previsto nella presente parte speciale, nonché rappresentati i processi aziendali, sia diretti che strumentali, nell'ambito dei quali potrebbero in concreto verificarsi le condotte illecite idonee ad integrare i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01.

Infine, per ogni "famiglia" di reato sono stati individuati i principi generali di comportamento che devono essere rispettati da tutti i destinatari del modello organizzativo.

Viceversa i principi di controllo specifici costituiti dai protocolli operativi sono stati previsti nell'ambito della parte speciale 1 bis. Tali presidi di controllo specifici si aggiungono a quelli già adottati dalla società nell'ambito del sistema di gestione della qualità ed anticorruzione.

Viceversa i flussi informativi verso l'OdV sono stati rappresentati nella "Tabella dei flussi informativi" verso l'OdV, che costituisce l'allegato 1 alla presente parte speciale.

Il fine di questa regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto ritenuti a rischio di accadimento.

Ovviamente i "destinatari", oltre che alle prescrizioni della presente Parte Speciale, dovranno attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico, ed a tutte le ulteriori procedure adottate dalla società a cui si fa espresso rinvio.

Parte speciale 1 - A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AI DANNI DELLO STATO

1 ILLUSTRAZIONE DEI REATI

- Peculato (art. 314 c.p.):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.):

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.):

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-bis c.p.):

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li si destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o

erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.):

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032 (I comma).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 ad euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (II comma, n. 1).

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.):

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.):

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, ci si procura, per sé o per altri, un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.):

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.):

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o aver ritardato un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta le promesse, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.):

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 cp ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Si tratta di circostanze aggravanti applicabili sia alla corruzione propria antecedente che a quella susseguente. Tali circostanze si riferiscono sicuramente al privato corruttore, ma si ritiene di estenderle anche con riferimento all'incaricato di un pubblico servizio. Per quanto riguarda il conferimento di

pubblici impieghi, di stipendi o di pensioni, si è precisato che esso deve essere indebito, altrimenti verrebbe a mancare il presupposto dell'aver agito per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Per ciò che concerne l'aggravante della stipulazione di contratti, è necessario che l'accordo criminoso abbia per oggetto la stipulazione del contratto e non un fatto successivo come, ad esempio, una modalità della sua esecuzione.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.):

se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.):

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.):

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. (I comma)

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo. (II comma)

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. (III comma).

La pena stabilita di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale, o un incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. (IV comma).

- Concussione (art. 317 c.p.):

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni⁽⁶⁾ ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.):

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.):

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente^{al} fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Frode comunitaria in ambito agricolo (art. 2 L. 898/86):

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quelle del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonchè le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.):

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

REATI AI DANNI DELLO STATO: ART. 24 D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
Peculato (art. 314 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si appropria in maniera definitiva o temporanea di beni di proprietà dello Stato di cui ha la disponibilità per ragioni di servizio. Si tratta di un reato proprio potendo essere commesso solo da pp.uu o incaricati di p.s.. La fattispecie non è applicabile perché l'organo amministrativo ed il personale utilizzato società non rivestono le suindicate qualifiche e non gestiscono denaro pubblico. L'ipotesi di un concorso nel reato appare del tutto ipotetica.
Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Art. 314 bis c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione punisce il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio che avendo per ragioni di ufficio la disponibilità di beni dello Stato li destina ad una finalità diversa da quella prevista da specifiche disposizione di legge. La società non gestisce denaro pubblico. L'ipotesi di un concorso è meramente ipotetica.
	<u>Reato NON configurabile</u>

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	A differenza del peculato tale fattispecie sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando delo loro ufficio, si appropriano di utilità erroneamente erogate da terzi. La fattispecie non è applicabile perchè gli amministratori ed il personale della società non rivestono le suindicate qualifiche. L'ipotesi di un concorso nel reato appare del tutto ipotetica.
Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La condotta criminosa riconducibile a questa ipotesi, prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi. Tale condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa a cui l'intera somma era destinata.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato che precede (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti. Il reato si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'organizzazione stessa, purché agendo nell'interesse ed a vantaggio del medesimo) - indebitamente consegua per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> L'attività delittuosa risiede in un'attività diretta a persuadere con l'inganno (quindi con "induzione mediante artifici o raggiri"). Questa attività deve determinare l'errore del soggetto passivo, cui consegue, in ultima analisi, il danno patrimoniale. Ed invero: 1) "L'artificio" consiste nel far apparire, mediante la manipolazione o della realtà esterna, come vera una situazione che non trova riscontro nelle circostanze e nei fatti esterni; 2) "Il raggio", consiste in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far cambiare il falso per vero.

	Al comma 2, n.1 della norma, si prevede la circostanza aggravante «se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico» (c.d. truffa in danno dello Stato). Si tratta di un'aggravante ad effetto speciale: la previsione normativa è intesa ad apprestare una tutela rafforzata al patrimonio della p.a., e presuppone che lo Stato (o l'ente pubblico) assuma le vesti del soggetto passivo direttamente danneggiato dal fatto costituente reato.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri per l'ottenimento dell'indebitato.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il reato si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi quasi identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività delittuosa non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ART. 25 D. LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
Corruzione per l'esercizio della funzione	<u>Reato configurabile</u> La condotta delittuosa è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. corruzione

(art. 318 c.p.)	impropria), e quella del privato di dare o promettere denaro o altra utilità.
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Tale reato si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario: 1) il reato viene commesso con due attività, l'accettazione della promessa e il ricevimento della utilità; 2) il momento consumativo coincide con il ricevimento della utilità. Il pubblico funzionario che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato. Reato configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma configura un'autonoma figura di reato, e non una semplice circostanza aggravante. La differenza rispetto alle ipotesi di corruzione semplice di cui agli artt. 318 e 319 è la finalità per cui la corruzione viene posta in essere, costituita dalla volontà di favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Non è necessario l'effettivo conseguimento del risultato, essendovi un'anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un evento
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	<u>Reato configurabile</u> A differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite.
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma specifica che i delitti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio ovvero, a coloro che svolgono un'attività caratterizzata dall'esercizio della pubblica funzione (come i pubblici ufficiali ma priva dei poteri tipici di essa, e specularmente, con esclusione di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale.
	<u>Reato configurabile</u>

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.
Concussione (art. 317 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Tale fattispecie si realizza quando il “pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza - nella prima fattispecie - di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Gli amministratori ed il personale della società non rivestono le qualifiche necessarie alla commissione del reato e non esercitano “pubblici poteri”. L'ipotesi di un concorso nel reato appare puramente ipotetica.
Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Tale norma mira a prevenire il pericolo che la possibilità di “influenza” sui pubblici funzionari si traduca poi nella reale corruzione di questi ultimi. Quindi, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Questa previsione normativa disciplina un reato di pericolo, e pertanto, data la sua natura, esso si realizza indipendentemente dal risultato della gara, essendo per contro sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento. Presupposto del reato è la pubblicazione del bando, non potendovi essere alcuna consumazione, neanche nella forma tentata, prima di tale momento. La condotta, consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enunciate dalla norma.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Tale ipotesi di reato, indica una tipica condotta di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.
Frode comunitaria in ambito agricolo (art. 2 L. 898/86)	<u>Reato NON configurabile</u> In ragione dell'attività della società, non sussiste la rilevanza in termini di commissione del reato.
Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> A prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità di cui agli artt. 476 e ss. c.p. sin dal momento in cui i documenti predetti vengano sottoscritti digitalmente o comunque trasmessi telematicamente.
ALTRI REATI	PER OGNI ALTRA PREVISIONE NORMATIVA NON PRESENTE ESPRESSAMENTE IN QUESTO ELENCO DI PARTE SPECIALE DELL'ALLEGATO "A", <u>SI RINVIA ALLA LETTURA DEI DOCUMENTI, PARTI INTEGRANTI AL MODELLO: 1) ANALISI DEI RISCHI, 2) MAPPATURA DEI RISCHI.</u> DOVE È MEGLIO SPECIFICATO OGNI ULTERIORE DETTAGLIO IN TERMINI DI RISCHIO.

3. I destinatari

Questo documento si riferisce ai comportamenti dei soggetti coinvolti nelle Aree e nei Processi Sensibili. Vengono qui di seguito richiamati tutti i Destinatari del Modello a cui è indirizzata questa sezione documentale e che si trovano, nello svolgimento delle loro attività in ragione della posizione in organico, verticistico e non, o anche in virtù di situazioni di mero fatto, integrati nell'intero assetto organizzativo:

- CDA;
- A.D.;
- Uff. Acquisti;

- Resp.di commessa;
- Dir. amministrativa;
- Dir. Tecnica;
- Uff. gare;
- Uff. Cont. Lav.;
- RSPP
- Consul. esterni;

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli delitti di cui alla parte speciale " 1 - A".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Approvvigionamenti di beni - autor. richiesta acquisto; - valut. offerte/sel. fornitore; - emissione ordine/contratto; - ricezione merce/ verifica; - registrazione doc. fiscale; - pagamento. Approvvigionamenti di servizi e gestione rapporti con relativi fornitori - autor. richiesta servizio; - valut. offerte/sel. fornitore; - emissione ordine/contratto; - monitoraggio del servizio; - registrazione doc. fiscale; - pagamento.	Rif. A1 e A2- Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> (Art. 320 c.p.) <i>Traffico di influenze illecite</i> (Art. 346 bis c.p.) <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i> (Art. 318 c.p.) <i>Istigazione alla corruzione</i> (Art. 322 c.p.)	La società, a titolo di pagamento del prezzo di un accordo corruttivo, potrebbe acquistare beni da un fornitore indicato da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La società potrebbe acquistare beni da utilizzare a fini corruttivi. Attraverso operazioni commerciali di acquisto in tutto o in parte inesistenti la società potrebbe procurarsi la provvista da utilizzare a fini corruttivi (attraverso la restituzione "in nero" di tutto o parte del prezzo pagato per la fornitura. La società, a titolo di pagamento del prezzo di un accordo corruttivo, potrebbe stipulare contratti di servizi con fornitori segnalati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

		Attraverso operazioni commerciali di acquisto di servizi in tutto o in parte inesistenti la società potrebbe procurarsi la provvista da utilizzare a fini corruttivi (attraverso la restituzione "in nero" di tutto o parte del prezzo pagato per la falsa fornitura). La società potrebbe acquistare servizi in favore del pubblico ufficiale a titolo di prezzo dell'accordo corruttivo.
Gestione finanza e tesoreria - gestione di incassi e pagamenti; - gestione della cassa aziendale; - gestione dei conti correnti aziendali; - gestione e utilizzo di moneta, carte di credito e valori di bollo al momento dei pagamenti.	Rif. A16 - Map. Ris. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi (Art. 320 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.) Istigaz. alla corruzione (Art. 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 co.2 n.1 c.p.) Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	Il processo di gestione dei pagamenti può essere funzionale alla realizzazione di condotte di natura corruttiva; anche attraverso la costituzione di disponibilità extracontabili. Il processo può essere funzionale all'impegno di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali era stato erogato il finanziamento. I reati potrebbero essere commessi attraverso l'uso di valori di bollo contraffatti.

	Uso di valori di bollo contraffatti (Art. 464 c.p.)	
Assunzione e gestione del personale - Manifestazione della carenza di organico; - Individuazione della figura professionale e della tipologia contrattuale; - Pubblicizzazione/ricerca; - Valutazione e selezione candidature; - Stipula del contratto; - Pagamento stipendi; - Individuazione dei criteri per il riconoscimento di premi di produzione; - Valutazione delle performances;	A18 e A19 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 c.p.) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi (Art. 320 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	L'assunzione di un determinato dipendente potrebbe costituire il prezzo di un accordo corruttivo, così come il pagamento di premi di produzione non dovuti. Attraverso falsi rimborsi spese la società potrebbe costituire disponibilità extracontabili da utilizzare a fini corruttivi. I bonus o premi di produzione potrebbero spingere il personale al compimento di atti corruttivi funzionali al conseguimento degli obiettivi previsti. La società potrebbe fornire false informazioni in merito alla tipologia e numero dei dipendenti al fine di ottenere benefici di leggi ai quali non avrebbe diritto.

- Pagamento premi produzione.	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640 co.2 n.1 c.p.)	
Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attività svolta sui cantieri)	Rif. A5- Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi</i> (Art. 320 c.p.) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> (Art. 319 quater c.p.) <i>Istigazione alla corruzione</i> (Art. 322 c.p.)	La Società potrebbe corrompere funzionari pubblici affinché omettano di rilevare ed applicare le sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto delle disposizioni previsti dalla disciplina in tema di salute e sicurezza sul lavoro
Gestione del magazzino - Ricezione merce; - Verifica corrispondenza ordine/contratto; - Rapporti con corrieri; - Movimentazione merce; - Preparazione merce in uscita; - Verifica corrispondenza ordine/contratto; - Consegna merce e ritiri.	Rif. A13 - Map. Ris. <i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>(Artt. 318 c.p) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità.</i> (Art. 319 quater c.p.) <i>Istigazione alla corruzione</i> (Art. 322 c.p.)	La merce acquistata dalla società potrebbe essere corrisposta a terzi a titolo di prezzo di attività corruttive. La merce potrebbe essere ceduta a terzi con modalità extracontabili al fine di costituire disponibilità liquide non contabilizzate da utilizzare a fini corruttivi.

Acquisizione e gestione finanziamenti pubblici - Predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento di contributi, finanziamenti e agevolazioni da enti pubblici e relativa richiesta; - utilizzo del contributo, sovvenzione o finanziamento e rendicontazione all'ente erogatore; - rapporti con l'ente erogatore	Rif. A14- Map. Ris. <i>Documenti informatici.</i> (Art. 491 bis c.p.) <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea</i> (Art. 640 co.2 n.1 c.p.) <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i> (Art. 640 bis c.p.) <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</i> (Art. 640 ter c.p.) <i>Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee</i> (Art. 316 bis c.p.) <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi</i> (Art. 320 c.p.) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> (Art. 319 quater c.p.) <i>Traffico di influenze illecite</i> (Art. 346 bis c.p.)	I reati potrebbero essere commessi attraverso la predisposizione di falsa documentazione al fine di ottenere il finanziamento da parte dell'ente erogatore (ad es. false informazioni sulla realtà aziendale onde ottenere fondi più cospicui ai fini della formazione dei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro). I reati potrebbero essere commessi utilizzando il finanziamento pubblico per finalità o attività diverse da quelle per le quali il finanziamento è stato erogato, eventualmente anche attraverso la predisposizione di falsa documentazione. La Società potrebbe corrompere funzionari pubblici affinché omettano di rilevare la ricezione di falsa documentazione o per omettere i necessari controlli previsti dalla legge. Così come potrebbe essere destinataria di richieste corruttive da parte di p.u. o incaricati di pubblico servizio.
---	---	--

	<i>Istigazione alla corruzione</i> <i>(Art. 322 c.p.)</i>	
Gestione della fiscalità e rapporti con A. F. - Rapporti con i funzionari della GdF e di altre Autorità di pubblica sicurezza, dell'AdE e degli Enti competenti in materia fiscale, tributaria; - gestione degli adempimenti in materia tributaria e presentazione dichiarazioni fiscali; - pagamento delle imposte con modalità telematiche.	Rif. A9 - Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> <i>(Artt. 319 c.p.)</i> <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> <i>(Art. 320 c.p.)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> <i>(Art. 319 quater c.p.)</i> <i>Traffico di influenze illecite</i> <i>(Art. 346 bis c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione</i> <i>(Art. 322 c.p.) - Nelle due forme di Corruzione per l'esercizio della funzione e istigazione</i> <i>Truffa ai danni dello Stato</i> <i>(artt. 640 comma 2 n1 c.p.)</i>	In questo caso le condotte corruttive sono finalizzate ad evitare l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione della disciplina tributaria e possono essere realizzate anche tramite l'attività di intermediazione di terzi (ad es. consulenti). Alcune condotte anche se non risultano configurare alcuna delle ipotesi di reato previste dalla disciplina speciale di cui al d.lgs. 74/2000, possono ritenersi comunque idonee ad integrare il reato comune di truffa ai danni dello Stato.

Gestione dell'affidamento a terzi di lavori	Rif. A20 - Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 c.p.)</i> <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi (Art. 320 c.p.)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)</i> <i>Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</i> <i>- Nelle due forme di Corruzione per l'esercizio della funzione e istigazione</i>	Nell'ambito dei rapporti commerciali intrattenuti con subappaltatori potrebbe essere commessi reati di natura fiscale. Il frutto dell'evasione fiscale (extracontabile) potrebbe essere utilizzato a fini corruttivi. La società potrebbe individuare un subappaltatore indicato dal pp.uu. a titolo di prezzo dell'accordo corruttivo.
Gestione contenziosi e rapporti stragiudiziali - rappresentanza giudiziale della Società, - gestione dei rapporti con i professionisti e loro consulenti tecnici nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, lavoristico e tributario): - supervisione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; - definizione di accordi transazioni giudiziali e stragiudiziali; - gestione dei rapporti con soggetti chiamati a testimoniare; - gestione dei rapporti con magistrati, pubblici ufficiali e loro ausiliari.	Rif. A15 - Map. Ris. <i>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)</i> <i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</i> <i>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 quater c.p.)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)</i>	Nell'ambito di accordi stragiudiziali con la pubblica amministrazione possono verificarsi condotte corruttive per ottenere condizioni transattive più favorevoli (ad. conciliazioni con amministrazione finanziaria). La società potrebbe condizionare l'esito di una controversia giudiziale inducendo un testimone a mentire o corrompendo il Giudice chiamato a decidere la controversia.

Omaggi, spese di rappresentanza, liberalità e sponsorizzazioni - determinazione budget; - presentazione richieste donazioni/sponsorizzazioni; - valutazione affidabilità ente/società richiedente; - autorizzazione/stipula; - pagamento/rimborso; - controllo esecuzione contratto di sponsorizzazione o utilizzo donazione;	Rif. A10 - Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizi</i> (Art. 320 c.p.) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> (Art. 319 quater c.p.) <i>Traffico di influenze illecite</i> (Art. 346 bis c.p.) <i>Istigazione alla corruzione</i> (Art. 322 c.p.) - <i>Nelle due forme di Corruzione per l'esercizio della funzione e istigazione</i>	La dazione di omaggi a soggetti riferibili alla P.A. potrebbe costituire il prezzo della corruzione. L'erogazione di liberalità a favore di associazioni o enti riferibili a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio potrebbero costituire il prezzo della corruzione. La stipula di contratti di sponsorizzazione con società o enti riferibili a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio potrebbero costituire il prezzo della corruzione. Attraverso spese di rappresentanza fittizie o contratti di sponsorizzazione simulati la società potrebbe costituire disponibilità extracontabili da utilizzare a fini corruttivi.
Gestione sistemi informativi aziendali - Gestione delle utenze e degli accessi ai sistemi aziendali; - Gestione dei software e delle banche dati aziendali; - Determinazione dei livelli autorizzativi; - Utilizzo di sistemi di cybersecurity; - Monitoraggio e tracciamento	Rif. A7 Map. Ris. <i>Frode informatica</i> (Art. 640 Ter c.p.) <i>Documenti informatici</i> (art. 491 bis c.p.)	Attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali il personale potrebbe intervenire su sistemi informatici di enti pubblici al fine di ottenerne un illegittimo profitto. Ciò anche attraverso l'alterazione di documenti pubblici.
Appalti pubblici affidamenti diretti sotto soglia	Rif. A22 <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri</i>	Al fine di ottenere illegittimamente affidamenti diretti la società potrebbe offrire o essere indotta a promettere e/o offrire denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o funzionari,

- ricezione richiesta di offerta; - predisposizione merce; - esecuzione commessa; - contabilizzazione	<i>d'ufficio</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</i> <i>Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)</i> <i>Frode informatica (art. 640 terc.p.)</i> <i>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 bis c.p.)</i> <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)</i> <i>Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</i> <i>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</i>	La società potrebbe presentare documentazione infedele al fine di attestare il possesso di requisiti necessari all'affidamento. La società potrebbe fornire prodotti o utilizzare materiali diversi da quelli contrattualizzati. Successivamente per occultare la frode potrebbe essere indotta a corrompere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Il reato potrebbe essere commesso in fase di monitoraggio circa la corretta esecuzione del contratto attraverso la corruzione dei pubblici funzionari deputati alla verifica della fornitura
Appalti pubblici con bando di gara Appalti pubblici con procedura negoziata Appalti pubblici, esecuzione dell'appalto (varianti in corso d'opera)	Rif. A23 A24 e A25 <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 c.p.)</i>	Al fine di aggiudicarci illegittimamente gare pubbliche la società potrebbe offrire o essere indotta a promettere e/o offrire denaro o altre utilità a pubblici ufficiali o funzionari, La società potrebbe presentare documentazione infedele al fine di

	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Documenti informatici (art. 491 bis c.p.) Frode informatica (art. 640 terc.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art.353 bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.) Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 comma 2 c.p.)	attestare il possesso di requisiti necessari per la partecipazione alla gara. La società potrebbe fornire prodotti o utilizzare materiali diversi da quelli contrattualizzati. Successivamente per occultare la frode potrebbe essere indotta a corrompere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Il reato potrebbe essere commesso in fase di monitoraggio circa la corretta esecuzione del contratto attraverso la corruzione dei pubblici funzionari deputati alla verifica della fornitura
--	---	--

Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica - Accesso; - Individuazione funzioni interessate; - Svolgimento; - Report; - Archiviazione.	Rif. A11, A12 e A17 - Map. Ris. <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i> (Artt. 319 c.p.) <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> (Art. 320 c.p.) <i>Documenti informatici</i> (art. 491 bis c.p.) <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità</i> (Art. 319 quater c.p.) <i>Traffico di influenze illecite</i> (Art. 346 bis c.p.) <i>Istigazione alla corruzione</i> (Art. 322 c.p.) <i>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea</i> (Art. 640 co.2 n.1 c.p.) <i>Documenti informatici</i> (Art. 491 bis c.p.)	L'organo amministrativo o personale potrebbero promettere o offrire o essere indotti a promettere beni o altre utilità a pubblici ufficiali o funzionari sia nell'ambito di visite ispettive che ordinarie attività di controllo da parte di uffici della P.A. al fine di evitare che questi applichino sanzioni conseguenti al mancato rispetti da parte della società di normative di legge. La società potrebbe trasmettere alla P.A. documenti pubblici ideologicamente o materialmente falsi per occultare precedenti attività illecite.
--	---	---

Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo autorizzazioni e concessioni - verifica della sussistenza dei presupposti pervisti dalla legge per l'ottenimento/rinnovo dell'aut., lic., conc.; - invio della documentazione; - esecuzione di eventuali pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;	Rif. A17 - Map. Ris.	La società potrebbe inviare alla P.A. documenti pubblici materialmente o ideologicamente falsi per ottenere autorizzazioni o licenze alle quali non avrebbe diritto; La società potrebbe corrompere pubblici funzionari affinché conferiscano alla società autorizzazioni o licenze alle quali non avrebbe diritto.
---	-----------------------------	---

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico della Macfer s.p.a..

In generale è fatto di divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare è fatto sempre divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- intrattenere rapporti con collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per ottenere vantaggi dagli stessi;
- intrattenere rapporti con collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per ottenere vantaggi dagli stessi;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di

giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda, potendo essere consentiti solo in occasione di festività nazionali;

- e) I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati secondo quanto previsto dalle policies anticorruzione adottate dalla società;
- f) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- g) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- h) influenzare o tentare di influenzare l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- j) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- k) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Per le medesime finalità tutti i destinatari di quanto previsto nel MOGC adottato dalla società sono tenuti:

- a conoscere e rispettare la politica anticorruzione della società;
- a rispettare le relative policies aziendali, in particolare per ciò che concerne l'esecuzione dei controlli finanziari e non finanziari sui soci in affari;
- rilasciare dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- a tutti gli incontri con soggetti riferibili alla P.A. partecipano sempre due soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
- dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società; ai quali si rinvia.

Parte speciale 1 - B

REATI SOCIETARI

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.) Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Con la legge n. 69/2015, il reato di false comunicazioni sociali non è più qualificato contravvenzione bensì delitto (punito con la reclusione da uno a cinque anni) e rinvia al reato presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 c.c. che definisce "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione

medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Istigazione alla corruzione privata (art. 2635 *bis* c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs.n. 19/23)

Chiunque al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 D.lgs. n.19/23 forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

REATI SOCIETARI: ART. 25 <i>ter</i> D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili (artt. 2621 c.c.)	<u>Reati configurabile</u> Il reato punisce l'esposizione di false informazioni riguardanti la società all'interno dei libri sociali ed in particolare del bilancio
Fatti di lieve entità (art. 2621 <i>bis</i> c.c.)	<u>Reato configurabile</u> La norma prevede l'applicazione di una pena inferiore se i fatti descritti all'art. 2621 c.c. sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta.

	Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose in esame, si precisa che: - le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene; - la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	<u>Reato configurabile</u> La condotta consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1, comma 2 c.c.)	<u>Reato NON configurabile</u> Tale norma disciplina due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: - la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. Il reato non è configurabile perché la società non è sottoposta a controllo delle autorità di pubblica vigilanza.
	<u>Reato configurabile</u>

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	Nel perimetro in cui la norma pone la sua attenzione, i soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	<u>Reato configurabile</u> Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Occorre tener presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<u>Reato configurabile</u> In tale norma è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi. Il reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto; soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<u>Reato configurabile</u> L'ipotesi di reato consiste nell'effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Formazione fittizia del capitale	<u>Reato configurabile</u> Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

(art. 2632 c.c.)	Il reato disciplinato è integrato dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	<u>Reato NON configurabile</u> I soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. Questa disposizione normativa, punisce la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. La società non è in fase di liquidazione.
Corruzione tra privati (2635, comma 3, c.c.)	<u>Reato configurabile</u> La norma rileva principalmente ai fini della responsabilità amministrativa della Società qualora i soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a: - amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; - coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)	<u>Reato non configurabile</u> Il reato è consumato quando: a) sul piano soggettivo, l'<i>immutatio veri</i> sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri; b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio; c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma. La disposizione si applica alle società quotate, ma Macfer s.p.a. non lo è.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.)	<u>Reato non configurabile</u> Nella regola del c.d. conflitto di interesse si può apprezzare come un interesse dell'amministratore abbia rilevanza solo a seguito della verifica di un danno a carico della società, all'esito della verifica che il soggetto non abbia rispettato una dettagliata procedura di informazione a favore dell'ente. La disposizione si applica alle società quotate e Macfer s.p.a. non lo è.

Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)	<u>Reato configurabile</u> La disposizione mira a punire l'attività di occultamento dei documenti contabili al fine di ostacolare l'esercizio dei poteri di controllo che la legge attribuisce ai soci ed al collegio sindacale.
False o omesse certificazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs.19/23)	<u>Reato Non Configurabile</u> La disposizione, in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.11.2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni, e le scissioni transfrontaliere prevede una specifica fattispecie penale relativa alle false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento in conformità alla legge degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera art. 29 del medesimo decreti. Allo stato si ritiene il rischio non sussistente perché la società non prevede percorsi di fusione transfrontaliera.

3. I destinatari

Questo documento si riferisce ai comportamenti dei soggetti coinvolti nelle Aree e nei Processi Sensibili. Vengono qui di seguito richiamati tutti i Destinatari del Modello a cui è indirizzata questa sezione documentale e che si trovano, nello svolgimento delle loro attività in ragione della posizione in organico, verticistico e non, o anche in virtù di situazioni di mero fatto, integrati nell'intero assetto organizzativo:

- A.D.
- Cda
- Consul. Esterno;
- Dir. amministrativa;
- Uff. gare;
- Uff. Acquisti
- Resp. di commessa.
- Capo commessa;
- Dir. tecnica.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte spciale "1 - B".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Gestione rapporti con le società controllate	Rif. A3- Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili anche delle quotate</i> (artt. 2621 c.c. e art. 2622 c.p.) <i>Fatti di lieve entità</i> (art. 2621 bis c.c.) <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> (art. 2626 c.c.) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> (art. 2627 c.c.) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.) <i>Illecite operazioni su azioni o quote della controllante</i> (art. 2628 c.c.) <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.c.)	Il bilancio della società potrebbe non riportare fedelmente fatti relativi ai rapporti con le controllate Attraverso operazioni simulate anche con parti correlate potrebbero essere realizzate condotte finalizzate alla falsificazioni dei bilanci societari o a distrarre beni sociali destinati a garantire il ceto creditorio. Le società controllate potrebbero porre in essere operazioni per aumentare il valore delle quote della controllante Attraverso i rapporti con le controllate potrebbero essere costituite disponibilità extracontabili da utilizzare per corrompere il management di società terze.
Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali	Rif. A6 - Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili anche delle quotate</i>	Nell'ambito dei rapporti con gli organi societari potrebbero essere diffuse notizie tese ad alterare il valore delle azioni della società o della sua

	(artt. 2621 e 2622 c.c.) <i>Fatti di lieve entità</i> (art. 2621 bis c.c.) <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> (art. 2626 c.c.) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> (art. 2627 c.c.) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.) <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.c.) <i>Impedito controllo</i> (art. 2625 c.p.)	controllate, o ad occultare la commissione di pregresse condotte illecite, eventualmente poste in essere ai danni del ceto creditorio
Approvvigionamenti di beni Approvvigionamenti di servizi e gestione rapporti con i relativi fornitori	Rif. A1 e A2 Map. Risc. <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili</i> (artt. 2621 c.c.) <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.c.)	Eventuali operazioni simulate di acquisti di servizi potrebbe comportare la falsificazione dei bilanci societari.
Gestione della contabilità e bilancio	Rif. A8 - Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali ed illegale ripartizione di utili</i> (artt. 2621 c.c.) <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> (art. 2626 c.c.) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> (art. 2627 c.c.)	Attraverso la gestione della contabilità potrebbero essere giustificate o occultate operazioni tese a celare illegali ripartizioni di utili, o operazioni in pregiudizio dei creditori. La non corretta tenuta della contabilità è inoltre funzionale alla consumazione del delitto di false comunicazioni sociali. Si tratta di processi strumentali alla commissione di tutti i reati societari.

	<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.) <i>Formazione fittizia del capitale</i> (art. 2632 c.c.) <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i> (art. 2628 c.c.) <i>Impedito controllo</i> (art. 2625 co. 2 c.c.)	La gestione della contabilità può costituire lo strumento per impedire il controllo da parte degli organi sociali. Il processo può essere funzionale alla predisposizione di bilanci infedeli rispetto alla situazione economico-patrimoniale della società. La falsificazione del bilancio potrebbe essere finalizzata ad occultare operazioni societarie illecite, anche in pregiudizio dei creditori, o anche perché funzionali ad alterare il valore delle quote della società o delle sue controllate
Gestione delle operazioni societarie: gestione conferimenti, utili riserve, operazioni sul capitale.	Rif. A21 - Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali</i> (artt. 2621 c.c.) <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> (art. 2626 c.c.) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> (art. 2627 c.c.) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.) <i>Formazione fittizia del capitale</i> (art. 2632 c.c.) <i>Illecite operazioni su azioni o quote della controllante</i> (art. 2628 c.c.)	Il processo è funzionale alla commissione di tutti i reati societari presi in considerazione. La condotta di false comunicazioni sociali potrebbe essere funzionale all'occultamento delle operazioni illecite. Le operazioni illecite potrebbe essere anche funzionali ad alterare il valore delle quote della società e della sua controllata.

	<i>Impedito controllo</i> (art. 2625 co. 2 c.c.) <i>Aggiotaggio societario</i> (art. 2637 cc.c.) <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.p.)	
Gestione finanza e tesoreria	Rif. A16 - Map. Ris. <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> (art. 2626 c.c.) <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve</i> (art. 2627 c.c.) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.) <i>Formazione fittizia del capitale</i> (art. 2632 c.c.)	Attraverso la gestione del processo di incassi e pagamenti possono essere realizzate operazioni commerciali o societarie simulate con conseguente pregiudizio dei creditori, o ancora possono essere effettuati pagamenti con false causali onde occultare la restituzione di conferimenti o illegali ripartizioni di utili. Con ulteriori conseguenze in tema di bilancio societario. Gli acquisti potrebbero costituire anche lo strumenti per corrompere il management di società terze
Assunzione del personale Gestione delle risorse umane	Rif. A18 e A19 - Map. Ris. <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.p.)	L'assunzione di personale potrebbe costituire il prezzo di condotte corruttive tra privati così come eventuali riconoscimenti di premi. Il contenuto dei contratti di lavoro potrebbe essere funzionale a simulare costi non integralmente sostenuti a fini di evasione fiscale, con conseguente alterazione anche dei dati di bilancio.

Gestione della fiscalità e rapporti con A.F.	Rif. A9 e A10 - Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali</i> (artt. 2621 c.c.)	Condotte di false comunicazioni sociali potrebbero essere funzionali ad obiettivi di evasione fiscale.
Omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, liberalità	Rif. A10 - Map. Ris. <i>False comunicazioni sociali</i> (artt. 2621 c.c.)	Atti di liberalità potrebbero essere funzionali a sottrarre beni afferenti il patrimonio sociale al fine di recare pregiudizio ai creditori. Attraverso acquisto di omaggi, contratti di sponsorizzazione e spese di rappresentanza la società potrebbe porre in essere operazioni commerciali simulate o utilizzare spese non inerenti l'attività aziendali con finalità di evasione fiscale, e conseguente alterazione dei dati di bilancio.
Rapporti con il sistema bancario, sconto/anticipo	Rif. A12 Map Ris. <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.p.)	
Gestione magazzino	Rif. A13 Map Ris. <i>False comunicazioni sociali</i> (artt. 2621 c.c.) <i>Corruzione tra privati</i> (art. 2635 c.p.) <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> (art. 2629 c.c.)	La gestione del magazzino potrebbe incidere sull'entità delle rimanenze alterando la relativa voce di bilancio. I beni della società potrebbero costituire il prezzo di condotte corruttive tra privati.

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Macfer S.p.a..

In generale è fatto obbligo di:

- a) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera, compiuta e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. A tal fine, è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, fatti materiali rilevanti o dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - o omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - o non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- d) astenersi dal porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società o su altra società del Gruppo. In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- e) garantire che le informazioni verso l'esterno siano veritiere, tempestive e trasparenti. In ordine a tale punto, è fatto divieto di presentare dati e informazioni verso l'esterno in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti;
- f) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - o restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - o ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - o effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando a essi un danno;

- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali ai soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- g) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- h) improntare le attività e i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza ed assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- i) astenersi dall'effettuare elargizioni in denaro e dall'offrire liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per il Gruppo;
- j) accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- k) riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore dei Fornitori, Consulenti e dei Partner che non trovino rispettivamente adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
- dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società; ai quali si rinvia.

Parte speciale 1 - C

REATI TRIBUTARI

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis, del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

1. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
1. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

REATI TRIBUTARI: ART. 25 <i>quinquiesdecies</i> D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis, del d.lgs 74/2000)	<u>Reato configurabile</u> La norma incriminatrice mira a punire il contribuente che indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il reato si consuma in fase di presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie incriminatrice sanziona il contribuente che compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti (diversi dalle fatture) idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando sono superate congiuntamente due soglie di punibilità: 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 30.000. 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare complessivo superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati

	nella dichiarazione, o comunque superiore ad € 1.500.000; ovvero crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta superiore di ammontare superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta stessa, o comunque ad € 30.000.
Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato NON configurabile</u> Il reato si consuma in fase di presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il fatto tipico è costituito dalla dichiarazione di un importo inferiore di elementi attivi di reddito o un importo superiore di elementi passivi di reddito rispetto a quelli prodotti dal contribuente. Ma senza la predisposizione di documentazione contabile falsificata. La consumazione del reato è condizionata al superamento di soglie di punibilità. Il rischio del reato è insussistente perché tale delitto assume rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e solo se produce una evasione di IVA superiore ad € 10.000.000,00. L'evasione di un tale importo di IVA è allo stato incompatibile con il fatturato della società.
Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione normativa punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il rischio del reato è insussistente perché tale delitto assume rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e solo se produce una evasione di IVA superiore ad € 10.000.000,00. L'evasione di un tale importo di IVA è, allo stato, incompatibile con il fatturato della società.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato configurabile</u> Affinché la condotta sia penalmente rilevante, è necessario, che in capo al soggetto agente risieda la consapevolezza e volontà di porre in essere la specifica condotta sanzionata, cioè di emettere o rilasciare le fatture per operazioni inesistenti al fine specifico di consentire a terzi di dichiarare il falso al fisco. Soggetto attivo può essere chiunque, obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, che emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

	In base all'art. 1, lett a), per “fatture e i documenti per operazioni inesistenti” rilevano tutti quei documenti aventi valore probatorio per l'Amministrazione tributaria emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato configurabile</u> La disposizione punisce l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile necessaria a verificare la correttezza delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente. Si tratta di una condotta che solitamente emerge in sede di verifica fiscale a seguito della mancata esibizione della documentazione contabile societaria. La disposizione presuppone l'effettiva tenuta delle scritture contabili, che può tuttavia essere desunta in qualsiasi modo. Il reato si consuma anche se l'occultamento della documentazione è solo parziale, e rende solo più difficoltoso ricostruire i volumi di affari.
Indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs 74/2000)	<u>Reato NON configurabile</u> La norma punisce il soggetto che non versa le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il rischio del reato è insussistente perché tale delitto assume rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/01 solo se commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri e solo se produce una evasione di IVA superiore ad € 10.000.000,00. L'evasione di un tale importo di IVA è, allo stato, assolutamente del tutto incompatibile con il fatturato della società.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs 74/2000)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie in esame punisce due distinte condotte: l'alienazione simulata e il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Con la condotta disciplinata al comma 1 sono punite a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui

	redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni relativi a tali imposte, unitamente alla coscienza e volontà del fatto tipico. Le condotte al comma 2 puniscono le azioni consistenti nel fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.
--	--

3. I destinatari

Questo documento si riferisce ai comportamenti dei soggetti coinvolti nelle Aree e nei Processi Sensibili. Vengono qui di seguito richiamati tutti i Destinatari del Modello a cui è indirizzata questa sezione documentale e che si trovano, nello svolgimento delle loro attività in ragione della posizione in organico, verticistico e non, o anche in virtù di situazioni di mero fatto, integrati nell'intero assetto organizzativo:

- A.D.;
- CdA;
- Dir. amministrativa
- Uff. Acquisti;
- Uff. Gare;
- Uff. cont. lav.;
- Consul.esterno;
- Capo cantiere.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "1 - C".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Rapporti con controllate e parti correlate/consorziati (società controllate)	Rif. A3 - Map. Ris. <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i> <i>(art. 2 del d.lgs 74/2000)</i>	La società potrebbe sottrarsi al pagamento delle imposte attraverso operazioni simulate con conseguente utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti.

	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <i>(art. 3 del d.lgs 74/2000)</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>(art. 8 del d.lgs 74/2000)</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	All'opposto potrebbe favorire l'evasione di terzi emettendo fatture per operazioni inesistenti La società potrebbe anche compiere operazioni fraudolente per sottrarsi al pagamento delle imposte
Affidamento a terzi ed esecuzione dei relativi lavori	Rif. A20 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>(art. 2 del d.lgs 74/2000)</i> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <i>(art. 3 del d.lgs 74/2000)</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>(art. 8 del d.lgs 74/2000)</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	La gestione dei pagamenti può costituire un processo aziendale volto alla distrazione del patrimonio aziendale attraverso operazioni di acquisto simulate o caratterizzate da prezzi fuori mercato, con conseguente ulteriore pericolo per la soddisfazione delle pretese erariali. La società potrebbe utilizzare fatture per operazioni inesistenti emesse dai subappaltatori o subaffidatari.
Gestione della contabilità e bilancio	Rif. A 8 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri artifici	Si tratta di un processo strumentale alla consumazione di tutti i reati presi in considerazione.

	<i>(art. 2 e 3 del d.lgs 74/2000)</i> Occultamento di documenti contabili <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>(art. 8 del d.lgs 74/2000)</i>	Il successivo occultamento della documentazione contabile potrebbe essere finalizzato a rendere più difficoltoso il successivo accertamento delle condotte illecite.
Operazioni societarie straordinarie e gestione utili e riserve	Rif. A21- Map. Ris. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i> Occultamento o distruzione di documenti contabili <i>(art. 10 del d.lgs 74/2000)</i>	La società potrebbe effettuare operazioni straordinarie finalizzate ad alienare ad altre società beni di sua proprietà allo scopo di sottrarre gli stessi all'eventuale recupero coattivo dell'A.F.

Gestione finanza e tesoreria	Rif. A. 16 Map. Ris. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i> Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici <i>(art. 3 del d.lgs 74/2000)</i> Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti <i>(art. 8 del d.lgs 74/2000)</i>	Il processo è funzionale alla commissione di tutti i reati presi in considerazione. La società potrebbe effettuare pagamenti per operazioni simulate tese a ridurre l'imponibile sul quale calcolare le imposte, o emettere fatture per prestazioni non ricevute al fine di cedere beni sociali da sottrarre al recupero coattivo del fisco.
Approvvigionamento di beni Approvvigionamento di servizi e gestione rapporti con i relativi fornitori	Rif. A1 e A2 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri artifici <i>(artt. 2 e 3 del d.lgs 74/2000)</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	Nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi la società potrebbe realizzare operazioni in tutto in parte simulate, con conseguente utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti.
Omaggi spese di rappresentanza , sponsorizzazioni, liberalità	Rif. A10 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri artifici <i>(artt. 2 e 3 del d.lgs 74/2000)</i>	Atti di liberalità potrebbero essere funzionali a sottrarre beni al pagamento delle imposte. Attraverso l'acquisto di omaggi, contratti di sponsorizzazione e spese di rappresentanza la società potrebbe porre in essere operazioni commerciali simulate o utilizzare spese non inerenti l'attività aziendale con finalità di evasione fiscale.

	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	
Gestione magazzino	Rif. A13 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri artifici <i>(artt. 2 e 3 del d.lgs 74/2000)</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	Il processo è collegato alla commissione dei reati tributari dichiarativi, attesa la potenziale non corrispondenza delle merci acquistante o ricevute con quelle indicate nella documentazione fiscale utilizzata dalla società.
Gestione della fiscalità e rapporti con A.F.	Rif. A9 - Map. Ris. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri artifici <i>(art. 2 e 3 del d.lgs 74/2000)</i> Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte <i>(art. 11 del d.lgs 74/2000)</i>	La presentazione delle dichiarazioni fiscali costituisce il momento nel quale vi è la consumazione dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000. Inoltre la condotta può essere strumentale ad operazioni di sottrazione al pagamento di imposte.

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Macfer S.p.a..

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Più in dettaglio è fatto sempre divieto di:

- a) erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- b) omettere la registrazione documentale dei fondi della società e della relativa movimentazione;
- c) accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- d) eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- e) registrare transazioni in maniera difforme da quella reale, ovvero ometterne totalmente la registrazione;
- f) violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- g) eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- h) effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- i) acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- j) operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- k) acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- l) acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni che seguono:

- la gestione degli aspetti fiscali viene effettuata mediante la collaborazione con professionisti esterni e l'utilizzo di un sistema gestionale che garantisca un chiaro monitoraggio dell'attività e una precisa segregazione di funzioni;
- viene verificata la regolarità della gestione IVA e della redazione dei relativi registri;
- viene verificata la corretta procedura di definizione della base imponibile ai fini del pagamento delle imposte sui redditi;
- si procede alla corretta redazione, trasmissione e archiviazione della dichiarazione annuale sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto;
- sono adeguatamente verificati eventuali crediti da porre in compensazione per l'estinzione dell'obbligazione tributaria;
- viene verificata la regolarità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, con riferimento alla correttezza e veridicità del valore della prestazione indicato nel documento attestante il pagamento;
- viene verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- sono effettuate verifiche periodiche sulla gestione contabile e sulla tesoreria;
- sono effettuati acquisti individuando i fornitori nell'ambito della Lista generale dei fornitori, costituite dalle controparti di cui si è verificata la serietà ed idoneità professionale mediante l'effettuazione di specifica attività di *new diligence*;
- sono specificate le ipotesi tassative nelle quali l'acquisto può essere effettuato ricorrendo a fornitori non inseriti nella Lista;
- nei contratti con le società/professionisti esterni che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali è inserita la clausola di *compliance/231* finalizzata a chiedere il rispetto del Codice etico adottato dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- la società favorisce la diffusione di una cultura improntata alla *compliance* e alla prevenzione del rischio fiscale, sensibilizzando i Destinatari del Modello 231 sulle tematiche fiscali per una valutazione preventiva di rischi;
- la società garantisce adeguata formazione, specializzazione e aggiornamento, nonché il costante supporto di consulenti esterni al personale dell'ufficio Amministrazione e Finanza addetto alle attività correlate alla *compliance* fiscale, garantendo adeguato presidio degli adempimenti tributari e delle dichiarazioni fiscali;
- il personale della Società informa tempestivamente la funzione competente in merito a scelte di *business* che potrebbero avere significativi impatti sull'onere fiscale della società, in modo da assicurare un'analisi preventiva dei potenziali rischi fiscali;
- la società assicura la gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi in conformità (sia dal punto di vista formale che sostanziale) alle normative fiscali, nazionali e internazionali. Qualora esistano diverse alternative per raggiungere il medesimo obiettivo di business, intraprendere, nel pieno rispetto della normativa, l'alternativa più efficiente dal punto di vista fiscale, tenendo in considerazione la prassi, l'orientamento giurisprudenziale ed i pareri rilasciati dai consulenti legali e fiscali;
- la società non prende parte, direttamente o indirettamente (ad. es. tramite soggetti terzi), e non incentiva l'esecuzione di operazioni, o schemi di ottimizzazione fiscale artificiosi, con lo scopo di ottenere indebiti vantaggi / risparmi fiscali;

- la società assolve con tempestività gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte, nonché gli obblighi di *disclosure* e *reporting* previsti dalle leggi vigenti nei Paesi in cui opera;
- eventuali operazioni e transazioni con controparti situate in Paesi “non collaborativi” devono essere supportate da rilevanti ed esplicite motivazioni di business. In particolare:
 - non possono essere costituiti soggetti giuridici (società, *branch*, ecc.) in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di business;
 - non possono essere condotte transazioni commerciali e attività finanziarie con controparti residenti in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di business;
- le funzioni interessate collaborano attivamente con la funzione competente all’individuazione di potenziali rischi fiscali, anche in relazione a nuove attività od iniziative di *business*;
 - la Società mantiene un atteggiamento costruttivo e professionale in ogni occasione di dialogo con le autorità fiscali, in modo da prevenire e minimizzare gli impatti di eventuali controversie;
 - la Società non ostacola alcun modo le eventuali attività di verifica delle autorità fiscali, rispondendo alle richieste pervenute con diligenza professionale;
 - vi è il divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all’elusione fiscale;
 - per la gestione degli aspetti fiscali, l’Ente utilizza un sistema gestionale che consente sia l’archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
- dalle procedure adottate nell’ambito del sistema di gestione anticorruzione;
- dalle procedure adottate nell’ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
- dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell’esecuzione delle lavori commissionati alla società; ai quali si rinvia.

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E
AUTORICICLAGGIO ED IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto

riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Trasferimento fraudolento di valori¹ (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che

¹ L'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/01, riguardante i "reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", viene invece integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di **"trasferimento fraudolento di valori"**.

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio: artt. 25 <i>octies</i> e 25 <i>octies</i> 1 D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
	<u>Reato configurabile</u>

Ricettazione (art. 648 c.p.)	Si tratta un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Per quanto riguarda il denaro o la cosa, viene accolta una nozione in senso lato, rientrando nel concetto non solo i proventi ma anche tutto ciò che è servito a commettere il delitto. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi. A sua volta la ricettazione può divenire il presupposto di una seguente ricettazione. Essa si consuma nel momento in cui è realizzata una delle condotte, con la precisazione che l'accordo circa l'acquisto è altresì ricettazione consumata, a prescindere dalla futura consegna del bene (la ricezione è infatti una condotta a sé stante).
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il reato in esame può avere ad oggetto denaro, beni o altre utilità. La disposizione sanziona tre tipi di condotte: sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compimento di altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. Presupposto per la configurazione del reato è l'esistenza di un altro reato e la coscienza e volontà di sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, o di ostacolarne l'identificazione della provenienza illecita.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La peculiarità di tale condotta rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla ripulitura e, quindi, alla traslazione da illecito a lecito dei capitali.
Autoriciclaggio	<u>Reato configurabile</u> La norma cristallizza un'attività illecita realizzata da chi ha commesso un delitto, per dissimulare i proventi o i beni ottenuti illegalmente. Per poter parlare di autoriciclaggio è necessario che la condotta venga posta in essere proprio dal soggetto che ha compiuto il reato presupposto.

(art. 648-ter 1 c.p.)	È quindi il soggetto che ha compiuto il reato ad investire direttamente il denaro o altra utilità in attività di varia natura.
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Lo scopo del reato di trasferimento fraudolento di valori è quello di favorire di scongiurare gli effetti delle misure di misure di prevenzione patrimoniale.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzate le carte e, rispettivamente, le falsifica o le cede a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché venga accertato il dolo specifico. Nonostante tale anticipazione di tutela penale, il tentativo appare comunque configurabile.
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Tale fattispecie di reato punisce condotte destinate alla realizzazione degli altri reati in materia di frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento, allo scopo di rafforzare ulteriormente la lotta a tali delitti. Le condotte punite sono molteplici, tuttavia, le stesse sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di condotte assolutamente estranee rispetto all'attività aziendale, e caratterizzate dalla detenzione di specifica strumentazione e possesso di specifiche competenze di cui la società è priva. Si ritiene dunque che tale rischio sia confinato nell'ambito del criterio dell'accettabilità
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

3. I destinatari

Questo documento si riferisce ai comportamenti dei soggetti coinvolti nelle Aree e nei Processi Sensibili. Vengono qui di seguito richiamati tutti i Destinatari del Modello a cui è indirizzata questa sezione documentale e che si trovano, nello svolgimento delle loro attività in ragione della posizione in organico, verticistico e non, o anche in virtù di situazioni di mero fatto, integrati nell'intero assetto organizzativo:

- A.D.;
- Cda;
- Uff. Acquisti;
- Uff. cont. di commessa;
- Dir. amministrativa;
- Dir. tecnica;
- Cons. esterno;
- Capo cantiere.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati della parte speciale "1 - D".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte in concreto realizzabili
Approvvigionamento di beni Approvvigionamento di servizi e gestione rapporti con relativi fornitori	Rif. A1 e A2 - Map. Ris. <i>Ricettazione</i> <i>(art. 648 c.p.)</i> <i>Riciclaggio</i> <i>(art. 648-bis c.p.)</i> <i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>(art. 648-ter c.p.)</i> <i>Autoriciclaggio</i> <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i>	La società potrebbe acquistare beni di provenienza illecita, eventualmente anche compiendo operazioni tese ad occultarne la provenienza. I beni di provenienza illecita potrebbe essere reimpiegati in attività economiche Le prestazioni di servizi potrebbero riguardare anche la concessione dell'uso di beni di proprietà di terzi, che potrebbero essere di provenienza illecita.

	<i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</i> <i>(art. 493-ter c.p.)</i>	La società potrebbe pagare i beni e servizi acquistati con carte di pagamento “clonate”.
Gestione magazzino	Rif. A13 Map. Risc. <i>Riciclaggio</i> <i>(art. 648-bis c.p.)</i> <i>Autoriciclaggio</i> <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i>	La gestione della merce in entrata e in uscita potrebbe contribuire alla commissione dei reati di ricettazione, ma anche di riciclaggio.
Rapporti con società controllate e parti coprrrelate/consorziate	Rif. 3 - Map. Ris. <i>Riciclaggio</i> <i>(art. 648-bis c.p.)</i> <i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i> <i>(art. 648-ter c.p.)</i> <i>Autoriciclaggio</i> <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i> <i>Ricettazione</i> <i>(art. 648 c.p.)</i> <i>Trasferimento fraudolento di valori</i> <i>(art. 512 bis c.p.)</i>	La Società potrebbe ricevere dalle società controllate beni di provenienza illecita oppure potrebbe reimpiegare nella propria attività o in altre attività i proventi dei reati commessi da terzi (ad. es. con il reimpiego delle somme solo apparentemente corrisposte in ragione di fatture per forniture solo fittizie, oppure attraverso l'utilizzo di fatture caratterizzate da sovrapproduzione).
Gestione finanza e tesoreria	Rif. A16 - Map. Ris. <i>Riciclaggio</i> <i>(art. 648-bis c.p.)</i>	Il processo di fatturazione e di gestione degli incassi e pagamenti può essere strumentale alla realizzazione di operazioni commerciali o societarie attraverso le quali reinvestire nell'attività aziendale il provento di reati anche

	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <i>(art. 648-ter c.p.)</i> Autoriciclaggio <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i> Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti <i>(art. 493-ter c.p.)</i>	di natura fiscale commessi nell'interesse della società, o riciclare il provento degli illeciti posti in essere da terzi. Nell'ambito del processo relativo ai pagamenti potrebbero essere utilizzati strumenti di pagamento diversi dai contanti oggetto di falsificazione.
Gestione dell'affidamento terzi di lavori	Rif. A11 - Map. Ris. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <i>(art. 648-ter c.p.)</i> Autoriciclaggio <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i> Riciclaggio <i>(art. 648-bis c.p.)</i>	L'affidamento dei lavori potrebbe essere funzionale ad utilizzare i proventi di precedenti condotte illecite.
Gestione della contabilità e bilancio Gestione della fiscalità	Rif. A8 e A 9 - Map. Ris. Riciclaggio <i>(art. 648-bis c.p.)</i> Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita <i>(art. 648-ter c.p.)</i> Autoriciclaggio <i>(art. 648-ter 1 c.p.)</i> Trasferimento fraudolento di valori <i>(art. 512 bis c.p.)</i>	La società potrebbe reinvestire nell'attività aziendale il provento di reati tributari La contabilità potrebbe essere gestita in modo da occultare le condotte illecite prese in esame

--	--	--

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili di seguito indicate, siano esse aree interessate in via diretta o strumentale, sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di Macfer S.p.a..

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Più in dettaglio è fatto sempre divieto di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi dell’Ente e della relativa movimentazione;
- richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dalla UE o da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute;
- accordare qualsiasi incentivo commerciale che non sia in linea con i limiti di valore consentiti e non sia approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle procedure interne;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie dietro la presentazione della documentazione di supporto;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l’obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all’organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;

- effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni che seguono, che si aggiungono alle regole di comportamento già previste nella parte speciale 1 - C relativi ai reati tributari, che qui devono ritenersi espressamente richiamate :

- con cadenza periodica, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
- l'emissione di assegni bancari è limitata al minimo necessario;
- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite modalità bancarie;
- nell'ambito della Società non sono utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- viene verificata l'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario, attraverso specifiche attività di new diligence;
- viene verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- viene identificata una funzione o soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto;
- sono previste regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
- dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società; ai quali si rinvia.

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato ; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000.

La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinq.c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti

a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

Reati informatici e trattamento illecito di dati: art. 24 <i>bis</i> D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ E RATIO DELLA NORMA
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Questa ipotesi si realizza anche nel caso in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, utilizzi il sistema stesso per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui il personale della società acceda abusivamente ai sistemi aziendali di terzi per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Tale previsione normativa, disciplina il caso in cui un soggetto abusivamente si procuri, detenga, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna o comunque metta a disposizione di altri, codici, dispositivi di protezione (ad es. password) o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni idonee a raggiungere tale scopo a terzi. Quindi, vengono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. Questa fattispecie può configurarsi sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di protezione di cui sopra, li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La norma, punisce anche il soggetto che rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Si ritiene di esprimere un giudizio di assenza del rischio di commissione di tale reato, in quanto avente ad oggetto condotte estranee all'attività aziendale, che si caratterizza peraltro per l'assenza di conoscenze specifiche, o del possesso di strumentazioni necessarie alla commissione del reato. Il rischio si ritiene meramente ipotetico e confinato nei limiti dell'accettabilità.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, o di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, detenga, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Si ritiene di esprimere un giudizio di assenza del rischio di commissione di tale reato, in quanto avente ad oggetto condotte estranee all'attività aziendale, che si caratterizza peraltro per l'assenza di conoscenze specifiche, o del possesso di strumentazioni necessarie alla commissione del reato . Il rischio si ritiene meramente ipotetico e confinato nei limiti dell'accettabilità
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La condotta delittuosa si configura qualora un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società nel caso in cui l'alterazione o l'eliminazione di alcuni file o del programma informatico, siano volte a nascondere eventuali illeciti commessi dalla società a danno i terzi (si pensi alla cancellazione di una fattura falsificata inoltrata ad un cliente).
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La previsione normativa disciplina la condotta che si distingue rispetto a quanto si configura nel precedente articolo (art. 635-bis c.p.) poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne consegue, dunque, che il delitto si realizza anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Il reato pur astrattamente configurabile appare di difficilissima realizzazione per l'utilizzo da parte della P.A. di sofisticati sistemi di cybersecurity ed il ricorso a sistemi di back up automatici che impediscono la dispersione del danno. Il rischio pertanto si ritiene nei limiti dell'accettabilità, anche in considerazione dei modestissimi rapporti della società con la P.A.
	<u>Reato configurabile</u>

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	Il reato si realizza attraverso l'azione di un soggetto che mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., distrugga, danneggi, renda (in tutto o in parte) inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Ne deriva che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p..
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> L'azione delittuosa si configura quando la condotta disciplinata all'articolo che precede, sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Rileva in questo reato che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. La condotta di ritiene del tutto estranea ai potenziali interessi aziendali e di difficilissima realizzazione per le motivazioni espresse con riferimento al danneggiamento dei sistemi informatici dello Stato
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Tale ipotesi si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, inoltre si può configurare nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione. Lo scopo è quello di violare la riservatezza dei messaggi, o di comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Si ritiene di esprimere un giudizio di assenza del rischio di commissione di tale reato, in quanto avente ad oggetto condotte estranee all'attività aziendale, che si caratterizza peraltro per l'assenza di conoscenze specifiche, o del possesso di strumentazioni necessarie alla commissione del reato.
	<u>Reato configurabile</u>

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	La norma in esame dispone che tutti i delitti relativi alla falsità sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La norma si muove nel perimetro di un soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato di firma. L'azione criminosa è qualificabile come reato proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La società non svolge tale tipo di servizi.
Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione punisce la cd. estorsione informatica. Il reato non appare configurabile in quanto la società può essere vittima di tale condotta illecita e non certo beneficiaria della stessa.

3. I destinatari

Questo documento si riferisce ai comportamenti dei soggetti coinvolti nelle Aree e nei Processi Sensibili. Vengono qui di seguito richiamati tutti i Destinatari del Modello a cui è indirizzata questa sezione documentale e che si trovano, nello svolgimento delle loro attività in ragione della posizione in organico, verticistico e non, o anche in virtù di situazioni di mero fatto, integrati nell'intero assetto organizzativo:

- Amministratore Unico
- Tutte le funzioni.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "1 - E".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Rapporti con il sistema bancario	Rif. A12- Map. Ris. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	Il reato potrebbe essere commesso attraverso la falsa indicazione di requisiti necessari ad accedere a finanziamenti
Gestione sistema informativi aziendali	Rif. A7 - Map. Ris. Danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-quinquies c.p.) Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) Frode informatica (640 ter co.2 c.p.) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)	Nell'esecuzione del processo possono essere commessi tutti i reati presi in considerazione. Il reato si potrebbe configurare attraverso l'utilizzo dei software della società per fini illeciti estranei alla realtà aziendale, nonché per accedere ad informazioni riservate di terzi.

Acquisizione e gestione finanziamenti pubblici	Rif. A14 - Map. Ris. <i>Frode informatica (art. 640 ter co.2 c.p.)</i> Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria <i>(art. 491-bis c.p.)</i> +	La società potrebbe presentare documentazione infedele al fine di attestare il possesso di requisiti necessari alla aggiudicazione di un finanziamento o sovvenzione. Oppure accedere abusivamente ad un sistema informatico pubblico per avere informazioni riservate in merito ad eventuali pubblici finanziamenti.
Gestione di rapporti con la PA e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate da soggetti della pubblica amministrazione	Rif. A11 - Map. Ris. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria <i>(art. 491-bis c.p.)</i>	La società potrebbe inoltrare falsa documentazione alla P.A. al fine di provare l'esistenza di quanto richiesto dalla P.A. in sede di ispezione.

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento. In particolare, i lavoratori / Incaricati al trattamento dei dati, così come il Titolare ed i Responsabili, nel principio della riservatezza, si attengono a quanto segue:

- non pongono in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- non pongono in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non comunicano, non diffondono in alcun modo dati personali e/o sensibili, informazioni e/o dati di qualsiasi tipo di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso da qualsiasi fonte (verbale, cartacea, informatica...) nel corso del rapporto di lavoro;

- non comunicano, non diffondono in alcun modo dati personali e/o sensibili di cui sono a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- non lasciano incustoditi o liberamente accessibili supporti cartacei, magnetici o di qualsiasi tipo o natura, terminali, PC o altri strumenti che consentano di accedere o visionare dati personali e/o sensibili;
- tutta la documentazione è conservata in conformità alle leggi vigenti e, in particolare, al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (*"General Data Protection Regulation"* cd. "G.D.P.R."), al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al D. Lgs. 51/2018 e delle Linee Guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati personali in ambito lavorativo nonché sull'utilizzo di posta elettronica ed internet e loro successive modifiche e integrazioni.
- la società adotta il regolamento per la gestione dei sistemi informativi aziendali (per il cui contenuto si rimanda al relativo paragrafo contenuto nella parte speciale 1 bis dedicata alle attività sensibili), il quale prevede attività di tracciamento rispetto ad eventuali modifiche apportate a documenti pubblici digitali;
- la gestione dei sistemi informativi è affidata all'Amministratore di sistema;
- la società adotta adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte dei dipendenti;
- sono predisposti programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- la società adotta sistemi di cybersecurity ai fini di impedire l'illecito accesso di terzi ai sistemi informativi aziendali.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.

REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

[...] 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del d.lgs. 286/98)

[...] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

omissis

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello

Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2 IPOTESI DI REATO E CONFIGURABILITÀ

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: art. 25 <i>duodecies</i> D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	<u>Reato configurabile</u> A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe astrattamente essere realizzata qualora la Società, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede, lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Il reato sanziona la società/ente (datori di lavoro) che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Per quanto specificato nella Parte generale la condotta allo stato non è realizzabile per la mancanza di personale ma non se ne può escludere la commissione in futuro qualora la società decida di dotarsi di personale)
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 del d.lgs. 286/98)	<u>Reato NON configurabile</u> In tale ambito, viene disciplinato l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero, che è consentito al soggetto in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti e secondo le norme che regolano la materia. Si tratta di una condotta puramente ipotetica. Il rischio rimane nei limiti dell'accettabilità.

3 I DESTINATARI

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- A.D.
- CdA
- Direzione amministrativa;

- Direzione tecnica;
- Cons. esterno;
- Capo cantiere;

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "1 - H".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Assunzione del personale Gestione delle risorse umane Appalti pubblici con bando di gare Appalti pubblici esecuzione dell'appalto	Rif. A18 e A19 , A23 e A25 Map. Ris. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis del d.lgs. 286/98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo in via di fatto di soggetti privi di permesso di soggiorno e dunque anche in condizioni di sfruttamento. L'esigenza di ulteriore potrebbe essere connessa alle commesse pubbliche di cui la società è risultata aggiudicataria

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- è fatto di divieto di:
 - d) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
 - e) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- la società:
 - f) applica a tutti i dipendenti i contratti collettivi di categoria sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali;
 - g) in fase di assunzione di un lavoratore extracomunitario effettua tutte le verifiche necessarie

acquisendo copia dell'eventuale permesso di soggiorno, attribuzione del codice fiscale.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.

Parte speciale 1 - G

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2 Ipotesi di Reato e configurabilità

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria: art. 25 <i>decies</i> D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)	<u>Reato configurabile</u> Con specifico riferimento al contesto aziendale, il reato si configura ogniqualvolta un dipendente o un soggetto riferibile alla società ponga in essere, attraverso minacce, violenza o promessa di denaro o altra utilità, azioni idonee ad indurre le persone che sono tenute a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni non veritiere in riferimento ad attività illecite degli amministratori/dipendenti della stessa società. La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni – include l'induzione ad avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false e deve essere realizzata in modo tipico, cioè attraverso mezzi espressamente delineati dalla norma e, devono consistere in una violenza, in una minaccia, ovvero in un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

3 I destinatari

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- A.D.
- Tutte le funzioni;
- consulenti

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "I".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Gestione contenziosi e rapporti stragiudiziali	Rif. A14 - Map. Ris. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c. p.)	La società potrebbe condizionare l'esito di una controversia giudiziale inducendo un testimone a mentire in modo da condizionare l'esito della controversia.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- è fatto di divieto di:
 - a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
 - b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
 - c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- la società:
 - d) per la difesa in giudizio si avvale di professionisti dei quali si è preventivamente verificata l'onorabilità ed il curriculum nonché l'assenza di potenziali conflitti di interesse tra questi ultimi e le parti coinvolte nel contenzioso/ accordo transattivo;

- e) nell'incarico al professionista deve essere chiaramente specificato l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso (o i criteri attraverso i quali determinarlo), che dovrà essere conforme ai compensi previsti sul mercato per attività simili. Nel contratto di consulenza è inserita la clausola di compliance/231, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.

Parte speciale 1 - H

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione⁽²⁾ una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico.
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o

simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2 Ipotesi di Reato e configurabilità

	CONFIGURABILITÀ
Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La condotta illecita appare puramente ipotetica anche perché la società non ha dipendenti extracomunitari che potrebbe trovarsi in una situazione di vulnerabilità tale da poter soggiacere alla condotta illecita.
Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Trattasi di reato comune, in cui il soggetto passivo può essere solamente un minore. La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pura condotta. in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

	La condotta è totalmente estranea all'attività tipica e non può essere favorita dalla stessa.
Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume. La condotta è totalmente estranea all'attività tipica e non può essere favorita dalla stessa.
Detenzione o accesso a materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico. Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. La condotta è estranea all'attività tipica e non può essere favorita dalla stessa.
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> La disposizione normativa punisce infatti chi recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca, ospiti, cede l'autorità di persone sottoposte ad una condizione paragonabile alla schiavitù, ovvero soggette a condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, con comportamenti tendenti alla reificazione. Alla stessa pena soggiace inoltre chi compia le azioni suddette mediante inganno, abuso di autorità ed altre modalità in grado carpire le

	prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi. La condotta è totalmente estranea all'attività tipica e non può essere favorita dalla stessa.
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Omissis La condotta è totalmente estranea all'attività tipica e non può essere favorita dalla stessa.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma punisce le condotte dirette allo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, non si risolvono in mere violazioni delle regole relative all'avviamento nel mercato del lavoro, ma realizzano un vero e proprio sfruttamento, unitamente (anche se in secondo piano) a violazioni sulle leggi fiscali e tributarie.

3 I destinatari

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- A.D.;
- CdA;
- Dir. amministrativa;
- Dir. tecnica;
- Capo cantiere;
- RSPP;
- RSGL.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "1 - L".

--	--	--

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Assunzione del personale Appalti pubblici con bando di gara Appalti pubblici, esecuzione dell'appalto	Rif. A18, A23 e A25 - Map. Ris. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)	Il reato potrebbe essere commesso attraverso condizioni di sfruttamento dei lavoratori nell'ambito dell'esecuzione delle commesse pubbliche aggiudicate alla società

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento. In generale:

- la società si dota di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- la società attraverso il regolamento dei sistemi informatici disciplina il corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- la società appronta un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- sono diversificati i punti di controllo, all'interno della struttura aziendale, preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;
- la società applica a tutti i dipendenti i medesimi contratti di categoria;
- la società richiede che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori;
- per le attività di recruiting o di intermediazione del lavoro la società si rivolge ad operatori di rilievo nazionale, che sottopone alle ordinarie attività di new diligence;
- in caso la società di intermediazione del lavoro fornisca personale extracomunitario, la società acquisisce in ogni caso la prova che il lavoratore fornito abbia il permesso di soggiorno ed il codice fiscale;

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;

- dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.

Parte speciale I

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1 ILLUSTRAZIONE DEI REATI

Art. 171 co. 1 let. A Bis e co. 3 L. 633/41

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire cinquemila se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 ter L. 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

Art. 171 septies.

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 633/41

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

Reati in materia di violazione del diritto d'autore: 25 <i>nonies</i> d. lgs. 231/01	CONFIGURABILITÀ E DESCRIZIONE DELLA NORMA
Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 L. 633/1941	<u>Reato configurabile</u> L'art. 171, comma 1, lett. a bis) si riferisce alle attività di condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore; e di immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche. Reato NON configurabile Il comma 3 dell'art. 171, si riferisce, invece, alle attività di riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione. Tale condotta non appare configurabile in quanto del tutto estranea all'attività aziendale
Art. 171-bis co. 3 L. 633/1941	<u>Reato configurabile</u> La norma disciplina il reato volto alle attività di violazioni delle condizioni di licenza di un software, di vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati software piratati e di utilizzazione non autorizzata di banche dati.
Art. 171-ter L. 633/1941	<u>Reato configurabile</u> La disposizione normativa si riferisce alle attività di <i>File sharing</i> (condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale) e di <i>Upload/download</i> di documentazione (immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche). Il comma 3 dell'art. 171, si riferisce, invece, alle attività di riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.

Art. 171-septies L. 633/1941	<u>Reato configurabile</u> La disposizione fa riferimento alle condotte di cui alle fattispecie precedenti, aventi ad oggetto opere non soggette al contrassegno SIAE
Art. 171-octies L. 633/1941	<u>Reato NON configurabile</u> La condotta illecita si riferisce alle attività di distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone. Si tratta di una condotta del tutto estranea all'oggetto sociale.

3. I destinatari

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- A.D.;
- Tutte le funzioni.

3.1 Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale "1 - M".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Gestione dei software aziendali e delle banche	Rif. A7 - Map. Ris. Art. 171-bis co. 1 L. 633/1941 Art. 171-septies L. 633/1941	Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo di software e banche dati in assenza delle relative licenze d'uso al fine di utilizzarli nell'attività aziendale senza sostenere i relativi costi. La società potrebbe duplicare software informatici privi del marchio SIAE, o comunque tutelati ai sensi della disciplina del ditto di autore

Approvvigionamento di beni	Rif. A1 - Map. Ris. Art. 171-bis co. 1 L. 633/1941 Art. 171-septies L. 633/1941	La società, potrebbe acquistare software informatici privi del marchio SIAE, o comunque tutelati ai sensi della disciplina del ditto di autore

I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento.

In generale è fatto di divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;

Inoltre:

- la gestione dei sistemi informativi è affidata all'amministratore di sistema;
- la gestione dei sistemi informativi aziendali deve avvenire in maniera conforme a quanto previsto dal relativo regolamento, il quale prevede l'esclusivo utilizzo di software o materiali per i quali la società sia titolare della relativa licenza di uso.

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.

Parte speciale 1- L

Reati contro l'industria ed il commercio e la fede pubblica

1. ILLUSTRAZIONE DEI REATI.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 - ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 - quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

2. Ipotesi di Reato e configurabilità

Reati contro l'industria e il commercio: art. 25 bis e 25 bis 1 d.lgs. D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ
Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Condotta del tutto estranea all'oggetto sociale ed alla attività tipica della società
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie può trovare applicazione relativamente all'utilizzo di prodotti commerciali nell'ambito dei lavori commissionati alla società.
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie potrebbe in astratto trovare applicazione relativamente ad alcuni prodotti utilizzati per l'esecuzione dei lavori.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La norma sanziona tutte le condotte lesive del principio di libera concorrenza, compresi quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano "idonei a

	falsare il mercato" e a consentire l'acquisizione di illegittime posizioni di vantaggio in danno di altro imprenditore.
Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Condotta del tutto estranea all'oggetto sociale ed alla attività tipica della società
Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> Il delitto è configurabile in quanto la fattispecie trova applicazione anche se intercorsa nell'ambito di una trattativa individuale (dunque senza necessità di una preventiva offerta al pubblico)
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Condotta del tutto estranea all'oggetto sociale ed alla attività tipica della società
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie potrebbe in astratto trovare applicazione relativamente ad alcuni prodotti forniti nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 - ter c.p.)	<u>Reato configurabile</u> La fattispecie può trovare applicazione con riferimento ai prodotti forniti dalla società nell'ambito dei lavori alla stessa aggiudicati.

3. Schema in dettaglio dei reati configurabili nell'assetto organizzativo suddiviso per aree in relazione ai soli reati di cui alla parte speciale 1 - L.

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi di condotte illecite in concreto realizzabili
Approvvigionamenti di beni e servizi	Rif. A2 - Map. Ris. Illecita concorrenza con violenza o minaccia (513 bis) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	La società con violenza o minaccia potrebbe ottenere condizioni di particolare vantaggio negli approvvigionamenti. La condotta è riferibile ad eventuali prodotti acquistati dall'estero
Appalti pubblici (esecuzione)	Rif. A7 - Map. Ris. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 - ter c.p.)	Ai fini dell'esecuzione dei lavori la società potrebbe introdurre nello stato prodotti o materiali con segni falsi Nell'ambito dell'attività di esecuzione dei lavori potrebbero essere poste in essere condotte di contraffazione di marchi o altri segni distintivi, oppure di frode circa le caratteristiche e la provenienza dei prodotti ceduti.

4 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- d) non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso;
- e) non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- f) non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano;
- g) non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza (con particolare riguardo ai brevetti di processo).

5 PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI

I presidi di controllo specifici sono costituiti:

- dai protocolli operativi previsti dalla parte speciale 1 bis;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione anticorruzione;
 - dalle procedure adottate nell'ambito del sistema di gestione e controllo della qualità;
 - dalle ulteriori procedure adottate ai fini dell'esecuzione delle lavori commissionati alla società;
- ai quali si rinvia.